

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00829 del 29/04/2026

Proposta n. 873 del 27/04/2026

Oggetto:

Modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, dell'affidamento ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, sopra soglia comunitaria, della progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e direzione lavori relativi all'intervento di riqualificazione e di miglioramento sismico dell'Istituto Sperimentale di Granicoltura "Nazzareno Strampelli" di cui all'ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 67 del 13 dicembre 2023. Codice InfraMob: <<P24.0019-0001 >> CUP: C13I23000140001 - CIG: B19F3E1570.

Proponente:

| | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Estensore | SEBASTIANI DARIO | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | MANCINI SEBASTIANO | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area | AD INTERIM F. ROSATI | _____firma elettronica_____ |
| Direttore | G. CIPRIANO | _____firma digitale_____ |

Firma di Concerto

Oggetto: Modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, dell'affidamento ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, sopra soglia comunitaria, della progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e direzione lavori relativi all'intervento di riqualificazione e di miglioramento sismico dell'Istituto Sperimentale di Granicoltura "Nazzareno Strampelli" di cui all'ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 67 del 13 dicembre 2023. Codice InfraMob: <<P24.0019-0001 >> CUP: C13I23000140001 - CIG: B19F3E1570.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 590, nel quale è stabilito che *“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente: 4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026”*, e l'art. 1, comma 570, nel quale è stabilito che *“il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026”*;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 5 febbraio 2026, n. 39 relativa alla individuazione del dott. Giancarlo Cipriano per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Giancarlo Cipriano, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4,

del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: “Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.”;

VISTO il D.P.C.M. 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativo al nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l’art. 226, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che ... *a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;*

VISTO l’articolo 14 del decreto-legge n. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTA l’Ordinanza n. 67 del 13 dicembre 2023, che disciplina le procedure di attuazione del complesso degli interventi di riqualificazione e di miglioramento sismico del compendio immobiliare dell’Istituto Sperimentale di Granicoltura “Nazzareno Strampelli”, sito nel Comune di Rieti;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. A00077 del 17/01/2024 il Geom. Sebastiano Mancini, funzionario dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione a contrarre n. A01701 del 07/08/20215 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dell’incarico progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e direzione lavori relativi all’intervento di riqualificazione e di miglioramento sismico dell’Istituto Sperimentale di Granicoltura "Nazzareno Strampelli" di cui all’ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 67 del 13 dicembre 2023. Codice InfraMob: <<P24.0019-0001 >> CUP: C13I23000140001 - CIG: B19F3E1570, all’O.E. RTI DFP ENGINEERING SRL - ICONIA INGEGNERIA CIVILE S.R.L. - ING. RENATO

VITALIANI - ANTONIO MASSIMILIANO LAUDIERO, P.I. 06805981211 che ha offerto un ribasso del 34,71% e pertanto per l'importo contrattuale di euro 631.806,73, oltre IVA e oneri di legge;

- con nota prot. n. 1218491 del 11/12/2025 è stata richiesta la registrazione del contratto stipulato in data 03/10/2025, con il quale è stato conferito all'Operatore Economico "RTI DFP ENGINEERING SRL - ICONIA INGEGNERIA CIVILE S.R.L. - ING. RENATO VITALIANI - ANTONIO MASSIMILIANO LAUDIERO, P.I. 06805981211, per un importo contrattuale pari a € 25.159,1 631.806,73, al netto del ribasso d'asta del 34,71%, oltre IVA ed oneri di legge, l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e direzione lavori relativi all'intervento di riqualificazione e di miglioramento sismico dell'Istituto Sperimentale di Granicoltura "Nazzareno Strampelli" di cui all'ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 67 del 13 dicembre 2023. Codice InfraMob: <<P24.0019-0001 >> CUP: C13I23000140001 - CIG: B19F3E1570;
- con nota del 20-01-2026 acquisita in pari data prot. n. 52627, l'O.E. RTI DFP ENGINEERING SRL ha trasmesso il piano delle indagini propedeutico alla progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e direzione lavori relativi all'intervento di riqualificazione e di miglioramento sismico dell'Istituto Sperimentale di Granicoltura "Nazzareno Strampelli";

CONSTATATO che:

- Al fine organizzare e definire gli indirizzi progettuali, gli Enti in ogni modo interessati hanno deciso di creare un tavolo tecnico composto dalle amministrazioni titolari del compendio in argomento, dalle amministrazioni competenti sul territorio in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e monumentale, dall'Università "La Tuscia" e dai progettisti DFP Engineering Srl.
- In data 31-10-2025 si è svolto il 1° tavolo tecnico, giusta convocazione prot. n. 1039260 del 22-10-2025 e relativo verbale prot. n. 5033 del 07-01-2026, all'interno del quale, tra le altre cose, il funzionario della competente Soprintendenza ha rappresentato che, ancorché sull'intero compendio dell'Istituto Strampelli gravi un vincolo ope legis in quanto i fabbricati sono stati edificati da oltre 70 anni, non è possibile predisporre il decreto puntuale di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 in quanto occorre il preventivo aggiornamento degli atti catastali;

VISTO L'art. 120 del D.lgs. 36/2023 che prevede che:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: [...]

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice".

VISTO l'art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che: *"Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto";*

VISTO l'art. 120, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 che prevede *"per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:*

1) risultati impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) *comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi*”;

VISTO l'art. 120, comma 1, lett. c) punto 1) del D.lgs. 36/2023 che prevede *“per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, Rientrano in tali circostanze fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:*

1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Sebastiano Mancini, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre le variazioni progettuali, ritenendo ammissibile la variazione dell'importo contrattuale con propria relazione agli atti con prot. 428084 del 23-04-2026;

CONSIDERATO che la variazione contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, ricomprende quindi una modifica progettuale, circostanza che ha comportato per la stazione appaltante un limitato incremento dei costi;

DATO ATTO che l'incremento del servizio comporta una variazione contrattuale in aumento che da € 631.806,73 passa a € 643.604,63 al netto del ribasso d'asta offerto del 34,71% oltre oneri previdenziali e IVA con una variazione in aumento dell'importo del servizio di € 11.797,90 pari al 1,83% dell'importo contrattuale.

CONSIDERATO che l'incremento rientra quindi nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 7 del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO altresì che:

- ai sensi della suddetta relazione del RUP la modifica contrattuale prevede un aumento complessivo del contratto pari a € 11.797,90;

VISTO lo schema dell'atto aggiuntivo;

RILEVATO che il Dirigente d'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la relazione illustrativa di autorizzazione della variazione contrattuale redatta dal RUP Geom. Sebastiano Mancini e acquisita al prot. 428084 del 23-04-2026;
2. di dare atto che:
 - a) con la modifica progettuale di cui sopra l'importo originario del contratto stipulato con l'operatore economico RTI DFP ENGINEERING SRL - ICONIA INGEGNERIA CIVILE S.R.L. - ING. RENATO VITALIANI - ANTONIO MASSIMILIANO LAUDIERO, P.I. 06805981211, viene aumentato da 631.806,73 a € 643.604,63 al netto del ribasso dello 34,71% offerto in sede di gara, oltre IVA ed oneri di legge;
 - b) l'aumento dell'importo contrattuale è dovuto a *“In data 31-10-2025 si è svolto il 1° tavolo tecnico, giusta convocazione prot. n. 1039260 del 22-10-2025 e relativo verbale prot. n. 5033 del 07-01-2026, all'interno del quale, tra le altre cose, il funzionario della competente Soprintendenza ha rappresentato che, ancorché sull'intero compendio dell'Istituto Strampelli gravi un vincolo ope legis in quanto i fabbricati sono stati edificati da oltre 70 anni, non è possibile predisporre il decreto puntuale di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 in quanto occorre il preventivo aggiornamento degli atti catastali”*, ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, pari ad un incremento di € 11.797,90

oltre IVA ed oneri di legge, corrispondente ad una variazione in aumento del 1,83% dell'importo contrattuale originario, rispettando i limiti previsti dalla norma;

3. di approvare lo Schema dell'atto aggiuntivo allegato alla presente determinazione (Allegato 1);
4. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che la spesa complessiva derivante dalla presente determinazione, pari ad € 11.797,90 oltre IVA ed oneri di legge, trova copertura all'interno del Q.E. del D.I.P. approvato con determinazione del Direttore n. A00493 del 22/03/2024;
6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano

Copia


SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO
al contratto sottoscritto in data 03/10/2025

affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e direzione lavori relativi all'intervento di riqualificazione e di miglioramento sismico dell'Istituto Sperimentale di Granicoltura "Nazzareno Strampelli" di cui all'ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 67 del 13 dicembre 2023. Codice InfraMob: <<P24.0019-0001>> CUP: C13I23000140001 - CIG: B19F3E1570. Modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita Iva n. 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato _____, nato a _____, munito di firma digitale, in qualità di Direttore, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27/02/2026, incarico conferito in esito a nulla osta espresso con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 432 del 12/6/2025, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio;

E

L' Ing. _____, nato a _____, residente _____, codice fiscale _____, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia _____, con studio tecnico in _____, Partita Iva numero: _____, il quale interviene al presente atto, munito di firma digitale, in qualità



di capogruppo mandatario del _____, costituito con atto a rogito

_____, così composto:

PREMESSO CHE

- con determinazione del Direttore n. A00077 del 17/01/2024 il Geom. Sebastiano Mancini, funzionario della dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023;

-con determinazione n. A00493 del 22-03-2024 è stato approvato il D.I.P. (Documento di Indirizzo alla Progettazione) avente per oggetto "Procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e direzione lavori relativi all'intervento di riqualificazione e di miglioramento sismico dell'Istituto Sperimentale di Granicoltura "Nazzareno Strampelli" di cui all'ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 67 del 13 dicembre 2023";

-con determinazione del Direttore n. A00845 del 10-05-2024 di "Revoca Det. n. A00529 del 25-03-2024 e Det. n. A00536 del 27-03-2024 e indizione nuova procedura di gara aperta e approvazione atti di gara per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e direzione lavori relativi all'intervento di riqualificazione e di miglioramento sismico dell'Istituto Sperimentale di Granicoltura "Nazzareno Strampelli" di cui all'ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 67 del 13 dicembre 2023";



-con determinazione n. A01701 del 07-08-2025 sono stati approvati i verbali di gara e si è disposta l'aggiudicazione della "Procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e direzione lavori relativi all'intervento di riqualificazione e di miglioramento sismico dell'Istituto Sperimentale di Granicoltura "Nazzeno Strampelli" di cui all'ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 67 del 13 dicembre 2023" all'O.E. RTI DFP Engineering Srl - Iconia Ingegneria Civile Srl - Ing. Renato Vitaliani – Geol. Antonio Massimiliano Laudiero, P.I. 06805981211 che ha offerto un ribasso pari al 34,71% e pertanto per l'importo contrattuale pari ad euro 631.806,73, esclusi IVA ed oneri previdenziali;

con determinazione n. _____ del _____ è stata affidata la prestazione aggiuntiva, con l'applicazione del ribasso espresso nella procedura di gara per l'affidamento dei servizi tecnici pari al 34,71% così dettagliata:

- Importo affidamento a base di gara E 18.070,00 (oltre oneri);
- Importo affid. da contratto E 11.797,90 (oltre oneri);
- Importo ribasso d'asta E 6.272,10;

Importo affidamento per l'aggiornamento degli atti catastali E 11.797,90 oltre iva e oneri di legge.

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Vengono inoltre richiamate tutte le condizioni contrattuali indicate nel contratto



stipulato in data _____.

Art. 2 Oggetto e ammontare dell'affidamento

Di seguito all'approvazione dei servizi tecnici aggiuntivi, operata con Determinazione n. _____ del _____, l'importo contrattuale viene aumentato di € 11.797,90.

L'oggetto del presente atto aggiuntivo comprende l'esecuzione delle operazioni e la redazione degli atti necessari per l'aggiornamento catastale degli immobili che costituiscono il compendio dell'Istituto Sepimentale Nazzareno Strampelli ubicato in Rieti.

Art. 3 garanzia definitiva e polizza di responsabilità civile professionale

Alla sottoscrizione del presente contratto, l'affidatario ha provveduto a costituire appendice alla garanzia definitiva n. _____, rilasciata dalla " _____", con somma garantita di € _____. Produce inoltre polizza di responsabilità civile professionale n. _____, rilasciata da " _____", con scadenza al _____ e massimale assicurato di € _____.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice non è richiesta la garanzia definitiva stante l'importo esiguo dell'affidamento e la conclusione dello stesso;

Art. 4. modalità di pagamento

Il compenso verrà corrisposto in unica soluzione regolato come da contratto in corso di registrazione richiesta con nota prot. n. 1218491 del 11/12/2025 con l'O.E. *RTI DFP Engineering Srl - Iconia Ingegneria Civile Srl - Ing. Renato Vitaliani – Geol. Antonio Massimiliano Laudiero, P.I. 06805981211* relativo all' *affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,*



esecuzione e direzione lavori relativi all'intervento di riqualificazione e di miglioramento sismico dell'Istituto Sperimentale di Granicoltura "Nazzareno Strampelli" di cui all'ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 67 del 13 dicembre 2023. Codice InfraMob: <<P24.0019-0001>> CUP: C13I23000140001 - CIG: B19F3E1570

Per tutte le prestazioni descritte e anche a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, si stabilisce il compenso totale pari € 11.797,90 al netto del ribasso d'asta del 34,71%, oltre ai contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

Il compenso verrà corrisposto a saldo a seguito del decreto di approvazione delle operazioni e la redazione degli atti necessari per l'aggiornamento catastale degli immobili che costituiscono il compendio dell'Istituto Sperimentale Nazzareno Strampelli ubicato in Rieti ai sensi dell'art. 5 dell'Ord. 56/2018 ss.mm.ii. e dell'art. 4 dell'Ord. 63/2018.

I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è: UF307N.

Art. 5. obblighi tracciabilità

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto per le fatture emesse dalla società

_____ sarà utilizzato, il seguente conto corrente aperto presso la Banca:

- _____



- Agenzia: _____

- C/C IBAN _____

Le persone delegate ad operare sul conto corrente sono:

-

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Art. 6. proprietà degli elaborati

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.



Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art.7 – clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L.190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione appaltante;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione appaltante, per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 8. protocollo di legalità

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti



parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall’affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del



contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o



subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia



della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue



attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Art. 9 ulteriori disposizioni

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

- a. Clausola n. 1: «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione



espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.».

b. Clausola n. 2: «Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

Art. 10. risoluzione delle controversie

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto foro esclusivo competente quello di Rieti.


Art. 11. clausole finali

Il presente contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 12. disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento al contratto stipulato in data 03/10/2025, alle disposizioni del D.lgs. 36/2023, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.L. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Il presente atto, di importo contrattuale pari ad € 90.358,33, oltre IVA e oneri di legge, ai sensi dell'art. 18 comma 10 D.lgs. 36/2023, è soggetto all'assolvimento dell'imposta di bollo mediante modello F24 Elide dell'importo, pari ad € 40,00, previsto dalla tabella di cui all'allegato I.4 al Codice. Il presente Contratto, composto di n. 16 pagine numerate, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

Art. 13. privacy

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione



Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è l'Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore della medesima Struttura.

L'Operatore Economico

Il Direttore

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, del presente Atto.

L'Operatore Economico

Il Direttore